

Allegato A alla Del. G.C./C.C. n. 2
del 23.3.10
IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Provincia di Brescia



**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE
DELLE POSTAZIONI DA CACCIA
NORME DI COMPORTAMENTO**





Premessa

Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione in affitto di postazioni da caccia.

Art. 1 – Individuazione delle postazioni da caccia e affittuari

Nella Tabella allegata sono elencate le denominazioni delle postazioni da caccia individuate sul territorio comunale, nell'anno 2010.

Art. 2 – Durata del Contratto

Le postazioni da caccia saranno concesse in affitto con decorrenza **1 Maggio 2010** in base alle condizioni di seguito fissate, in prima istanza ai precedenti affittuari che ne facciano richiesta entro il 30 Aprile 2010. Il contratto avrà la durata di 6 (sei) anni rinnovabili tacitamente per ulteriori 6 (sei) anni "salvo disdetta da una delle parti da esercitarsi entro 6 mesi dalla scadenza".

Art. 3 – Nuove assegnazioni

In caso di nuova assegnazione, per mancato rinnovo alla scadenza dell'affitto, la precedenza e' data prima ai richiedenti in possesso di licenza di caccia valida per appostamento fisso residenti nel comune, e poi ai non residenti, con assegnazione a chi ha presentato prima la domanda al Protocollo del Comune. Se nello stesso giorno vengono presentate più domande sia da residenti o non residenti, per la stessa postazione da caccia, risulterà assegnatario il richiedente che ha presentato prima la richiesta al protocollo dell'ente.

Art. 4 – Limite

Dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Amministrazione acconsente sul territorio di proprietà comunale alla locazione di una sola postazione da caccia per ogni richiedente.

Art. 5 – Spese di registrazione

Tale contratto sarà registrato a cura dell'Amministrazione Comunale, con relative spese a carico dell'affittuario.

Art. 6 – Subaffitto

E' consentito subaffittare previo consenso dell'amministrazione comunale, dando delle valide motivazioni, (es. problemi gravi) che verranno valutati dall'amministrazione comunale.

Art. 7 – Vendita o nuova destinazione dell'area

Il contratto si intende risolto qualora l'Amministrazione Comunale decida di vendere o di utilizzare parzialmente o totalmente il terreno su cui insiste l'immobile e area annessa. La risoluzione del contratto avrà efficacia, decorsi 6 (sei) mesi dalla comunicazione.

Art. 8 – Canone d'affitto anno 2010

Il canone d'affitto annuo per l'anno 2010 è fissato nel seguente modo:

- per i residenti nel Comune di Tavernole sul Mella:
Postazioni da caccia € 160,00 + 4.00 x S

- per i non residenti nel Comune di Tavernole sul Mella:
Postazioni da caccia € 250,00 + 6.00 x S

Dove S equivale alla superficie, misurata in metri quadrati, delle strutture fisse coperte, costruite con qualsiasi materiale sul territorio in uso dell'affittuario.

Sono escluse dal computo della superficie le "postazioni di sparo" in frasche, di superficie fino a mq. 4, qualora risultino isolate da strutture adibite ad altro uso.



superficie delle strutture costruite su più piani viene determinata dal calcolo delle superfici di tutti i piani.

Art. 9 – Postazioni da caccia annesse a edifici di proprietà comunale

Per quanto riguarda le postazioni da caccia annesse a edifici di proprietà comunale (es. malghe) e di cui l'affittuario usufruisce, il canone annuo è stabilito nella quota di cui al precedente art. 8, maggiorata di un'ulteriore quota commisurata alle caratteristiche dell'immobile dato in uso e determinata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 10 – Modalità di pagamento

Il canone annuale potrà essere corrisposto:

- in 2 (due) rate da pagarsi la prima entro il 31 agosto e la seconda entro il 30 novembre di ogni anno oppure
- con una unica rata da pagarsi entro il 30 novembre

Il mancato pagamento del canone di affitto entro la data fissata dal contratto comporterà l'immediata risoluzione della locazione.

Art. 11 – Canone di affitto anni successivi

Il canone di affitto relativo agli anni successivi al 2010 è stabilito come segue: sulla base dell'ultimo canone viene applicata una maggiorazione annua pari al 2% + l'indice ISTAT.

Art. 12 – Responsabilità dell'affittuario

L'affittuario della postazione da caccia, si deve ritenere l'unico responsabile della tenuta del posto dal punto di vista igienico e ambientale.

L'affittuario della postazione da caccia annessa ad altri edifici di proprietà comunale (es. malghe) e' responsabile altresì della porzione di stabile, che questi utilizza durante il periodo della durata del contratto.

Egli non ha diritto ad alcuna riduzione del canone o altro beneficio o indennizzo, qualora l'immobile subisse danni per effetto di eventi naturali, accidentali o riconducibili a terzi.

Egli è tenuto a non deteriorare il posto, a mantenere in buono stato di conservazione, ad esclusive sue spese, le attrezzature e gli eventuali manufatti che ne costituiscono il complesso, a provvedere alle opere ed agli impianti di alberi che venissero richiesti dall'Amministrazione Comunale.

Ogni modifica sullo stato dei luoghi e delle cose dovrà sempre essere preventivamente concordata con l'Amministrazione Comunale.

L'affittuario della postazione da caccia, oltre ad osservare le precedenti disposizioni, dovrà rispettare le proprietà private confinanti, a meno di un accordo con il proprietario del fondo vicino.

L'inosservanza dell'obbligo di custodia stabilito e specificato da questo articolo comporta la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'affittuario.

Art. 13 – Condizioni per l'ampliamento

Qualora un affittuario provveda, nel corso del rapporto, ad un ampliamento dei locali, senza la debita concessione edilizia, oltre alle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia, il contratto d'affitto verrà risolto unilateralmente dall'Amministrazione Comunale e l'affittuario dovrà versare un'ammenda pari a 3 annualità.

Art. 14 – Postazioni da caccia in zona destinata all'alpeggio

Gli affittuari di postazioni da caccia situate all'interno di territorio adibito ad alpeggio, nel periodo della monticazione (1 giugno – 30 settembre) possono effettuare qualsiasi intervento nell'area sopraccitata, senza creare impedimento all'attività del conduttore della malga.



Art. 15 – Rinnovo autorizzazione alla caccia

Per le postazioni da caccia, dove vi è la possibilità di esercitare la caccia da appostamento fisso, l'affittuario deve assicurare il mantenimento della destinazione del posto, e si impegna a rinnovare annualmente l'autorizzazione della provincia per l'esercizio dell'attività venatoria mediante appostamento fisso

Art.16 – Nuove vie di accesso

La costruzione di nuove vie di accesso (strade, sentieri) è subordinata alla richiesta dell'affittuario di autorizzazione all'Amministrazione Comunale e agli enti competenti.

Art. 17 – Allaccio di utenze pubbliche

E' consentito l'allaccio alle utenze pubbliche (acquedotti e linee elettriche) previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione e rispetto di tutti gli adempimenti richiesti dagli enti sovra comunali titolari delle concessioni

Art. 18 – Ristrutturazione

Le postazioni da caccia in lamiera dovranno essere ristrutturate con materiale in legno entro i 3 (tre) anni dall'inizio del contratto 2010, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale.

In caso di inadempimento si applicano le sanzioni di cui all'art. 13) del regolamento.

Art. 19 – Nuove costruzioni

La costruzione di nuove postazioni da caccia sulla proprietà Comunale è subordinata alla concessione da parte dell'Amministrazione Comunale e soltanto nelle località da essa indicata.

Per l'esercizio della caccia il concessionario dovrà attenersi alle disposizioni contenute nelle Leggi vigenti.

Art. 20 – Rinuncia del titolare

Nel caso di rinuncia del titolare del contratto in essere, la nuova locazione fino alla scadenza naturale del contratto verrà data prioritariamente ad uno dei famigliari che ne faccia richiesta .

In caso di subentro di nuovo affittuario, il contratto sarà stipulato per la durata necessaria a concludere il periodo restante fino alla scadenza naturale del contratto. Per i nuovi subentri vedi articolo 3.

Art. 21 – Risoluzione del contratto per inadempienza

La mancata osservanza delle prescrizioni e norme contemplate dal presente Regolamento comporterà l'immediata risoluzione del contratto di affitto.

Art. 22 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entrerà in vigore ad esecutività della delibera consigliare di approvazione.

Art. 23 - Clausola compromissoria.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti aventi ad oggetto l'interpretazione ed applicazione del presente regolamento, saranno devolute all' Autorità Giudiziarie competente del Foro di Brescia

ELENCO DELLE POSTAZIONI DA CACCIA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA

N.	POSTAZIONE DA CACCIA	SUPERFICIE (mq.)	N.	POSTAZIONE DA CACCIA	SUPERFICIE (mq.)
1	Bonotto	170	39	Mattone (cascina)	fisso
2	Bovidori (cascina)	fisso	40	Mattone (cascina di sopra)	10
3	Brocca secca Casini Mattone	0	41	Missingoli	5
4	Caoser	56	42	Paghera	105
5	Caregno Gabbiola	10	43	Pagherù Saresina	5
6	Carotin	10	44	Palazzina bruciata Corti	50
7	Casinetto di Pradalunga	35	44	Paradel	0
8	Casini Mattone (cascina)	39	45	Paradina Bassa	0
9	Castelletto Alto	5	46	Paradina (dos de mach)	27
10	Cavreer Alto	10	47	Pergua Cavallotti	0
11	Cavreer	12	48	Plasse	4
12	Cereto	52	49	Pof Saresina	36
		0	50	Poffe	32
13	Cereto detto Pianoro	16	50	Poffelle Basse	16
14	Cereto sopra Rovere	0	51	Pontogna Acquafredda	0
15	Cinesso Dosso Ciliegia	20	52	Pontogna	16
16	Cogna Bovidori	20	54	Pontogna Faggio della Cogna	16
17	Cogozzo Valle del Vo	20	55	Pontogna Traversi Bassi	0
18	Corna Camugera Pergua	10	56	Porcili	fisso
19	Corti (cascina)	fisso	57	Pozza Lavacolo	12
20	Corti Frana sopra Albio	76	58	Pradalunga casini	
21	Coste Alte sopra Singolo (cascina)	fisso	59	Pradalunga	33
22	Crus de Vià	34	60	Pradalunga (casina bassa)	fisso
23	Dos de Bò	36	61	Pradalunga (casina alta)	fisso
24	Dos Pelat	38	62	Pradalunga loc. cascina bassa	28
25	Dosso		63	Pradalunga loc. cascina di mezzo	12
26	Dosso Caoser	40	64	Pradalunga loc. sopra maiga	10
27	Dosso del Lume Rovere	12	65	Radice	22
28	Dosso della Bandera	16	66	Saresina Alta	12
29	Dosso della Fontana	12	67	Saresina Taerine	32
30	Dosso degli Ulivi - Pontogna	16	68	Saresù sotto Albio	37
31	Faggio del Sentiero	0	69	Singol Siepe Malpensata	0
32	Forcella	17	70	Singolo (roccolo di)	26
33	Gabbiola	8	71	Valle Aperta	36
34	Gale (cascina)	fisso	72	Valle de pure Castelletto	18
35	Grassello Paradina	0	73	Valli Presanella	50
36	Lavacolo	70	74	Zumio 1	0
37	Mattone 1	10	75	Zumio 2	36
38	Mattone 2	16			